

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

**Deliberazione 26 Maggio 2026, n. 147 – 12315**

**Approvazione, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21, dello schema di atto aggiuntivo all'intesa interregionale del 6 maggio 2017 tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia relativa all'Associazione di irrigazione Est Sesia–Consorzio di irrigazione e bonifica: modifica delle modalità e dei termini di durata del mandato del commissario. (Proposta di deliberazione n. 156).**

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, posta in votazione mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*), ha avuto il seguente esito:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Presenti                             | n. 45 Consiglieri |
| Votanti                              | n. 27 Consiglieri |
| Hanno votato sì                      | n. 27 Consiglieri |
| Non hanno partecipato alla votazione | n. 18 Consiglieri |

**Il Consiglio approva.**

### **Il Consiglio regionale**

**premessò che** l'articolo 73 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) trasferisce alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali, disponendo che quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate;

**premessò, altresì, che** l'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) dispone che:

- nelle unità omogenee idrografiche comprendenti anche il territorio di regioni limitrofe, possono essere delimitati comprensori interregionali la cui delimitazione e disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate;
- nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le regioni, anche in deroga a quanto stabilito dalla medesima legge regionale 21/1999;

**rilevato che**, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, lettera a), della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), il citato articolo 9 della legge regionale 21/1999 rimane vigente fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 63 della medesima legge regionale;

**vista** la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2002, n. 47-7428 (L.R. 21/1999 art. 44. Approvazione del comprensorio irriguo denominato "Pianura Novarese"), come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2010, n. 48-764 (Art. 44 della L.R. n. 21/1999. Aggiornamento dei limiti dei comprensori irrigui di cui alla D.G.R. n. 90-1306 del 4/11/2005), con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 44 della citata legge regionale

21/1999, il comprensorio irriguo denominato “Pianura Novarese”, rappresentante la parte piemontese del comprensorio interregionale gestito dall’Associazione irrigazione Est Sesia-Consorzio di irrigazione e bonifica, di seguito denominata Associazione irrigazione Est Sesia, con sede a Novara;

**vista** la deliberazione del Consiglio regionale 11 ottobre 2016, n. 168-32679 (Schema d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di bonifica e irrigazione” per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello Statuto nonché le modalità e le procedure per la vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara), che, facendo seguito alle precedenti intese sottoscritte il 20 febbraio 2009 e il 10 dicembre 2012, ha approvato la proposta di schema d’intesa tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello statuto, nonché le modalità e le procedure per la vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione irrigazione Est Sesia;

**preso atto che** la predetta intesa, sottoscritta digitalmente in data 27 gennaio 2017 dalla Regione Lombardia e in data 6 febbraio 2017 dalla Regione Piemonte, ha acquisito efficacia il 6 maggio 2017, data di entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 19 aprile 2017, n. 13 (Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara) di ratifica dell’intesa stessa;

**considerato che** l’articolo 8 della predetta intesa prevede che:

- al comma 7, gli organi sciolti devono essere ricostituiti entro dodici mesi dal provvedimento di scioglimento di cui al comma 6;
- al comma 8, il commissario è nominato per un periodo non superiore a dodici mesi; per motivate necessità, l’incarico del commissario può essere prorogato una sola volta per sei mesi;
- al comma 9, al commissario è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica; se il commissario non provvede nel termine di cui al comma 7 a tutto quanto occorre per l’elezione degli organi istituzionali di cui al comma 5, il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento;

**preso atto che** all’articolo 92, comma 6, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), come da ultimo modificata dalla legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2025, n. 18 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025), la Regione Lombardia ha previsto che, con applicazione anche nei confronti dell’Associazione irrigazione Est Sesia, il commissario è nominato per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di commissariamento del consorzio e che la proroga dell’incarico o la sostituzione del commissario può essere disposta dalla Giunta regionale fino a un massimo di quarantotto mesi, in relazione alla complessità degli adempimenti;

**preso, inoltre, atto che** il Presidente della Regione Lombardia, con la nota di ricevimento prot. n. 18453/2026, acquisita agli atti in data 1° aprile 2026, ha comunicato la necessità di procedere all’aggiornamento dell’intesa vigente al fine di adeguarla ai nuovi parametri temporali previsti dalla suddetta legge della Regione Lombardia 31/2008 per le gestioni commissariali;

**dato atto che**, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'estensione della durata del mandato commissariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi risulta tecnicamente necessaria per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia degli interventi di risanamento o di gestione straordinaria, i quali spesso richiedono tempi istruttori e operativi superiori ai diciotto mesi complessivi attualmente previsti.

**considerato che**, anche alla luce dell'attuale esperienza commissariale, risulta evidente come il limite temporale di diciotto mesi sia insufficiente per il completamento di procedure di tale complessità;

**ritenuto**, conseguentemente, di riconoscere al commissario, con oneri a carico del consorzio, il prolungamento del trattamento economico, commisurato a quello previsto per i dirigenti dei consorzi di bonifica, nonché il rimborso delle spese documentate;

**dato atto che** la suddetta Direzione regionale è addivenuta alla condivisione dei contenuti di uno schema di atto aggiuntivo, quale modifica all'intesa interregionale vigente, finalizzato a riformulare l'articolo 8 dell'intesa medesima per recepire i nuovi termini di durata delle gestioni commissariali introdotti dalla legge regionale 31/2008 della Regione Lombardia, tenuto conto che la modifica all'intesa non determina la decadenza del commissario in carica;

**dato, altresì, atto che** il Presidente della Regione Piemonte, in riscontro alla suddetta comunicazione, ha espresso il proprio formale assenso con la nota prot. di invio n. 22891/2026 del 14 aprile 2026;

**visto** l'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1999, che dispone che la Giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle regioni interessate, la proposta d'intesa interregionale e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione;

**dato atto che**, ai sensi del sopra richiamato articolo 9 della legge regionale 21/1999, l'assessore regionale competente in materia di Agricoltura e Cibo, con nota del 13 aprile 2026, ha provveduto a consultare la Provincia di Novara e il consorzio competente per territorio in ordine ai contenuti del citato schema di atto aggiuntivo, assegnando un termine per la formulazione di osservazioni;

**preso atto che**, a seguito della suddetta consultazione con la Provincia di Novara e il consorzio competente per territorio, non sono, alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2026, n. 3-2460 di proposta al Consiglio di approvazione dello schema di atto aggiuntivo all'intesa interregionale, pervenuti contributi ostativi al prosieguo dell'iter procedurale;

**vista** la sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2026, n. 3-2460 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

**preso atto che**, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361), la citata deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2026, n. 3-2460 attesta la propria regolarità amministrativa nonché di non comportare effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto di natura meramente ordinamentale e volta esclusivamente all'adeguamento procedurale della vigente intesa;

**acquisito** il parere favorevole della III commissione consiliare, espresso a maggioranza dei presenti in data 21 maggio 2026;

### **d e l i b e r a**

**1) di approvare**, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), lo schema di atto aggiuntivo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all'intesa interregionale del 6 maggio 2017 tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello statuto nonché per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull'Associazione irrigazione Est Sesia-Consortio di irrigazione e bonifica con sede a Novara, ai fini della modifica delle modalità e dei termini di durata del mandato del commissario;

**2) di demandare** al Presidente della Giunta regionale, o a un suo delegato, la sottoscrizione del suddetto atto aggiuntivo;

**3) di dare atto che** la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto di natura meramente ordinamentale e volta esclusivamente all'adeguamento procedurale della vigente intesa.

( o m i s s i s )

Allegato A

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'INTESA INTERREGIONALE SOTTOSCRITTA IN DATA 27 GENNAIO 2017 DA REGIONE LOMBARDIA E IN DATA 6 FEBBRAIO 2017 DA REGIONE PIEMONTE, PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO, PER LA VIGILANZA E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI SULL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA CON SEDE A NOVARA.**

Tra la REGIONE LOMBARDIA nella persona di .....,  
nella sua qualità di Assessore pro-tempore, autorizzato/a alla sottoscrizione dal .....  
con atto n. ....del .....

e

la REGIONE PIEMONTE nella persona di .....,  
nella sua qualità di Assessore pro-tempore, autorizzato/a alla sottoscrizione dal .....  
con atto n. .... del.....  
di seguito anche "Parti"

VISTO IL QUADRO NORMATIVO E GLI ATTI DI RIFERIMENTO:

a) per la Regione Lombardia:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) – Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione";
- la l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica);
- nel 2012 l'assetto dei consorzi di bonifica e irrigazione è mutato a seguito delle azioni regionali per il riordino dei consorzi;
- la l.r. 24 dicembre 2012, n. 20 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia quale ente gestore del comprensorio interregionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia supplemento n. 52 del 28 dicembre 2012);
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
- la Legge Regionale n. 13 del 19 aprile 2017 di ratifica dell'intesa interregionale tra Regione Lombardia e Regione Piemonte;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2025, n. 18 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025";

b) per la Regione Piemonte:

- la l.r. 9 agosto 1999 n. 21 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) e s.m.i;
- la l.r. 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e s.m.i;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2012 n. 194-44895, di approvazione dell'Intesa tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per

l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione irrigazione Est Sesia quale ente gestore di comprensorio interregionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012;

- la deliberazione del Consiglio regionale 11 ottobre 2016 n. 168-32679, di approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello Statuto nonché le modalità e le procedure per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2016.

CONSIDERATO CHE tra le Parti è vigente l'Intesa sottoscritta digitalmente in data 27 gennaio 2017 dall'Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana della Regione Lombardia e in data 6 febbraio 2017 dall'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte e che le stesse intendono adeguare i termini di durata delle gestioni commissariali al fine di garantire la necessaria stabilità all'azione amministrativa straordinaria;

Si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Articolo 1** (Oggetto e finalità)

1. Il presente atto aggiuntivo integra e modifica l'Intesa interregionale indicata in epigrafe (di seguito denominata "Intesa"), intervenendo sui commi 7, 8 e 9 dell'articolo 8 della stessa, al fine di adeguarla al mutato quadro normativo e alle sopravvenute esigenze operative.

#### **Articolo 2** (Modifiche all'articolo 8 dell'Intesa)

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 8 dell'Intesa sono sostituiti dai seguenti:  
*"7. Gli Organi sciolti devono essere ricostituiti entro ventiquattro mesi dal provvedimento di scioglimento di cui al comma 6, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8"*  
*"8. Il commissario regionale è nominato per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di esecutività del provvedimento di nomina. La Giunta regionale del Piemonte e la Giunta regionale della Lombardia, d'intesa tra loro, possono disporre la proroga dell'incarico o la sostituzione del commissario fino a un massimo di quarantotto mesi, in considerazione della complessità degli adempimenti derivanti dai compiti stabiliti e dei tempi necessari per il relativo assolvimento, ivi compresa la ricostituzione degli organi istituzionali."*  
*"9. Al Commissario straordinario è corrisposto, per l'intera durata del mandato, un trattamento economico pari allo stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Sono altresì riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate, con oneri integralmente a carico del Consorzio commissariato, facendo riferimento al contratto collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica."*

#### **Articolo 3** (Efficacia)

1. L'efficacia del presente atto aggiuntivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale della Lombardia di ratifica dell'Intesa.

#### **Articolo 4** (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le Parti si impegnano ad attuare quanto concordato nel presente atto.
2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell'Intesa e dagli atti da essa derivati, non espressamente modificate. Le modifiche introdotte con il presente atto aggiuntivo non determinano la decadenza del commissario regionale in carica, il cui mandato può essere prorogato nel rispetto dei nuovi limiti temporali di cui all'articolo 2.
3. La presente modifica all'Intesa è redatta in formato digitale e sottoscritta con firma elettronica qualificata ai sensi delle vigenti normative.

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15 c. 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per la Regione Lombardia .....

Per la Regione Piemonte .....